

Comune di Adrano
Città Metropolitana di Catania


Regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 36/2023 e ss.mm.ii.

Approvato con Delibera di Giunta Municipale n. 205 del 01-12-2025




Sommario

CAPO I PRINCIPI GENERALI	4
Art. 1 Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche.....	4
Art. 2 Destinatari	4
Art. 3 Gruppo di lavoro	5
Art. 4 Limite soggettivo dell'incentivo	5
Art. 5 Esclusione dalla disciplina dell'incentivo.....	6
Art. 6 Quota del 20 per cento	6
CAPO II INCENTIVO PER LAVORI.....	7
Art. 7 Graduazione della misura incentivante	7
Art. 8 Disciplina delle varianti	7
Art. 9 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	7
CAPO III INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE	8
Art. 10 Graduazione della misura incentivante.....	8
Art. 11 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	8
CAPO IV NORME COMUNI	9
Art. 12 Principi in materia di valutazione	9
Art. 13 Attività articolate e singole	9
Art. 14 Assegnazioni coincidenti di più attività	9
Art. 15 Attività del personale dirigenziale.....	10
Art. 16 Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione	10
Art. 17 Liquidazione dell'incentivo.....	11
CAPO V NORME DELLA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA.....	11
Art. 18 Attività dell'Ente di Stazione Appaltante qualificata e Unione di Comuni Area Interna Val Simeto.....	11
Art. 19 Disposizioni finali	12



Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. All'interno del presente Regolamento il Codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., è menzionato come "Codice".

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is cursive and appears to be the name of the official responsible for the document.

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e alle singole procedure di concessione, partenariato (cfr. Corte dei Conti Sez. reg. contr. Lombardia, Deliberazione 21/09/2023, n. 187), a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture di particolare importanza, come definite dall'allegato II.14 al Codice, solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture e singole procedure, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali. A parte è il contributo fiscale IRAP che è a carico dell'Amministrazione e che sarà inserita nel Q.E. del progetto. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività del personale proprio dell'Ente e al personale di altre amministrazioni pubbliche che, sulla base di accordi/convenzioni all'uopo stipulate, svolge le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice per conto dell'Amministrazione.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, il personale dell'Ente, della eventuale stazione appaltante richiedente (non qualificata) o dell'Unione di Comuni Area Interna Val Simeto che collabora con il suddetto personale, che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - responsabile unico del progetto - RUP;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa d'intervento;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);

- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione, ove nominati (direttore/i operativo/i);
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- coordinamento dei flussi informativi.

Art. 3

Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento o disposizione di servizio del soggetto competente (Responsabile di Settore), la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuna unità di personale assegnata, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Può essere destinatario dell'incentivo tecnico anche il personale a tempo determinato compreso nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità del personale proprio dell'Ente, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, laddove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dal personale coinvolto secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 17.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il Responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. Ai sensi dell'art. 45, comma 4 del codice, nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto, previsti dall'art. 43 del codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 6.

Art. 5

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori di importo inferiore a euro 10.000,00;
- c) gli appalti di servizi e forniture qualora non individuato il direttore dell'esecuzione contrattuale;
- d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei Contratti, ai sensi di quanto ivi previsto (il riferimento è, in particolare, all'art. 56 di detto Codice);
- e) i lavori in amministrazione diretta;
- f) i lavori e gli appalti di servizi e forniture – indipendentemente dal loro valore – in caso di affidamenti in house (parere ANAC n. 36/2024).

2. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti con riferimento a specifici e determinati interventi. In tal caso, l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

Art. 6

Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata:

- dalla quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo della singola unità di personale di cui all'art. 4, c. 1;
- dalla quota parte dell'incentivo corrispondente un prestazioni no svolte o prive dell'attestazione del Responsabile di cui all'art. 17;
- fermo restando quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 del presente regolamento, la quota parte di prestazioni non svolte da personale proprio dell'Amministrazione in quanto affidate a personale esterno all'Ente.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- attività di formazione per l'aumento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.



CAPO II
INCENTIVO PER LAVORI

Art.
7

Gradua zione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata, secondo aliquota progressiva, in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Importo lavori posto a base di gara	Percentuale (%)
fino a euro 1.000.000,00	2%
da euro 1.000.001,00 fino alla soglia rilevanza europea di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023	1,90%
oltre la soglia di cui sopra	1 %

Art.
8

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Arte.
9

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere:

Attività tecnica	Percentuale	
Responsabile unico del progetto (RUP)	30 %	
Programmazione della spesa per investimenti	3 %	
Collaborazione all'attività del RUP	5 %	
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	4 %	
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	4 %	
Redazione del progetto esecutivo	5 %	
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2 %	
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	10 %	
Predisposizione dei documenti di gara	5 %	
Direzione dei lavori	15 %	
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	5 %	

Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	3 %	
* Collaudo tecnico-amministrativo	4 % *	4%
* Regolare esecuzione	2 % *	
* Verifica di conformità	2 % *	
Collaudo statico	4 %	
Coordinamento dei flussi informativi	1 %	
Totale	100,00%	

* le tre voci comunque sommano il 4%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti sono, purché svolte, corrispondentemente riparametrate.

CAPO III INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 10

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata, secondo aliquota progressiva, in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

2. Gli incentivi per gli appalti di servizi e forniture sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione diverso dal RUP per gli interventi di importo superiore a 500.000 euro e, indipendentemente dall'importo, anche per i servizi indicati all'art. 32 comma 2 dell'allegato II 14 del D.lgs n. 36/2023 .

Servizi e forniture	Percentuale
fino a euro 140.000,00	2%
da euro 140.001,00 fino alla soglia rilevanza europea di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023	1,90%
oltre la soglia di cui sopra	1%

Art. 11

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere:

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto (RUP)	25 %
Programmazione della spesa per investimenti	5 %
Collaborazione all'attività del RUP	15 %
Redazione del progetto (livello unico)	3 %

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	4 %	
Predisposizione dei documenti di gara	15 %	
Direzione dell'esecuzione	15 %	
Collaboratori del Direttore dell'esecuzione, ove nominati (direttore/i operativo/i)	9 %	
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	3 %	
** Collaudo tecnico-amministrativo/regolare esecuzione	6 % **	6 %
** Verifica di conformità	6 % **	
Totale	100,00%	

** le voci sono alternative e comunque pari al 6%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti sono, purché svolte, corrispondentemente riparametrate.

CAPO IV NORME COMUNI

Art. 12

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le in tabella quote. Ai fini della attribuzione il Responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura (Sentenza n. 1022 del 28 maggio 2020 della Corte di Cassazione - Sezione del Lavoro Civile).


3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del Responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 17.

4. In ogni caso il personale responsabile delle attività incentivate che violino obblighi posti a suo carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolga quanto assegnato con la dovuta diligenza, è escluso dall'incentivazione.

5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal soggetto responsabile al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile del Personale, al Responsabile dell'Area Finanziaria e all'OIV/Nucleo di valutazione.

Art. 13

Attività articolate e singole



1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 14

Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

2. Nei seguenti casi di cumulo di attività assegnate allo stesso dipendente, è applicato un abbattimento del 1% sulla percentuale minore:

- svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42 del Codice);
- effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116 del Codice);
- espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 114 del Codice);
- effettuazione da parte del direttore dell'esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116 del Codice).

Art. 15

Attività del personale dirigenziale

1. Il personale con qualifica dirigenziale è compreso nell'ambito dei destinatari dell'incentivo di cui all'art. 45 del Codice, secondo le disposizioni del presente Regolamento.

2. Nel caso in cui il dirigente della struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" di cui al precedente art. 3, sia compreso fra i soggetti assegnatari di attività incentivabili, partecipa all'erogazione degli incentivi tenuto conto di quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.

3. L'individuazione del dirigente di cui al precedente comma e l'assegnazione allo stesso delle attività incentivabili, è soggetta al controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, Tuel, così come gli atti conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi 4 e 5.

4. L'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dal dirigente di cui al secondo comma, ai fini della corresponsione dell'incentivo, sono effettuati dal Segretario comunale, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, tenuto conto delle schede di cui al successivo art. 18.

5. La liquidazione del compenso al dirigente di cui al secondo comma, è effettuata dal Segretario comunale, secondo le modalità stabilite dal successivo art. 18, c. 3.

Art. 16

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo, se non giustificabili, dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, se non giustificabili, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1 del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori, al RUP e ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella.

3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non siano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1 del Codice, ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore, al RUP, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella successiva tabella.

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata in tabella.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% va letta "importo contrattuale"	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	Il
	Oltre il 40% va letta "importo contrattuale"	60%

Art. 17

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile di Settore competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte da ciascuna unità di personale, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

2. La liquidazione dell'incentivo avviene, di norma, complessivamente per quanto maturato da ciascuna unità di personale assegnataria nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso. È tuttavia ammessa la liquidazione infra-annuale degli incentivi relativi alla singola procedura o avanzamento dei lavori, una volta che la procedura o una specifica attività di cui agli art. 9 e art. 11 sia formalmente conclusa.

3. Ai fini della liquidazione il Responsabile predispone una scheda per ciascuna unità di personale assegnataria delle singole attività, contenente almeno:

- il tipo di attività assegnata/da svolgere;
- la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
- i tempi previsti e i tempi effettivi;
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

CAPO V NORME DELLA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA

Art. 18


Attività dell'Ente di Stazione
Appaltante Qualificata e
dell'Unione di Comuni Area
Interna Val Simeto

1. In caso di attività svolta dal personale dell'Ente come "stazione appaltante qualificata" o come Unione di Comuni Area Interna Val Simeto per la disciplina degli incentivi tecnici di cui all'art.45 del Codice, si applicano le disposizione del presente Regolamento richiamato nel accordo/convenzione di cui all'art. 62 co. 9 del Codice sottoscritto con la Stazione appaltante non qualificata secondo lo schema allegato A) al presente Regolamento.
2. Come previsto all'art. 62 co. 13 del Codice, così come chiarito dalle deliberazioni ANAC n. 255 del 24/05/2024 e 467 del 23/10/2024, il RUP deve essere nominato dalla Stazione appaltante qualificata. Il RUP provvede a individuare il Gruppo di lavoro.
3. La misura degli incentivi tecnici, nel rispetto dei limiti massimi di incentivabilità previsti dall'art. 45 del Codice, è ripartita secondo le disposizioni del Codice e del presente Regolamento anche al personale della "stazione appaltante non qualificata" facente parte del "Gruppo di lavoro" come previsto al precedente art. 3 per le figure previste dall'art. 15 del Codice e le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 del Codice.

Art. 19

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina applicabile in materia. Il presente regolamento è applicato agli incentivi relativi alle procedure interamente disciplinate, fin dalla prima fase programmatica, dal d.lgs. n. 36/2023.
2. Per le funzioni tecniche affidate prima del 1° luglio 2023, ai sensi del d.lgs. 50/2016, continua ad applicarsi il previgente Regolamento approvato con delibera di Giunta Municipale n. 77 del 06.06.2017, fino a conclusione delle stesse, anche dopo tale data.
3. Sono abrogate tutte le disposizioni e le norme emanate dall'Amministrazione Comunale in contrasto con quanto disciplinato dal presente regolamento.
4. Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'esecutività dell'atto di approvazione ed è affisso all'Albo Pretorio del Comune, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale – sottosezione di primo livello "Disposizioni generali", sottosezione di secondo livello "Regolamenti comunali", ai sensi del D.Lgs. 33/2013.



ALL. B)

**SCHEMA DI ACCORDO TRA LA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA DEL
COMUNE DI ADRANO E _____ AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. N. 241/1990 E
DELL'ART. 62 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 E SS.MM.II.**

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____,

TRA


Il Comune di Adrano, C.F. 80001490871, di seguito indicato la "stazione appaltante qualificata" in persona del legale rappresentante Il Sindaco On. Fabio Mancuso, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____

E

il _____ con sede legale _____ C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante _____ di seguito "stazione appaltante non qualificata"

Premesso che:

- il 1° aprile 2023 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, con i relativi allegati, le cui disposizioni hanno acquisito efficacia in data 1° luglio 2023, secondo quanto stabilito dall'art. 229 del medesimo;
- l'art. 62, commi 1 e 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori e che per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 dello stesso Decreto Legislativo;
- il Comune di Adrano ha ottenuto l'iscrizione nell'elenco istituito dall'ANAC delle stazioni appaltanti qualificate, ai sensi degli artt. 62 e 63 del D.lgs n. 36/2023, livello "L1" per lavori e livello "SF1" per servizi e forniture con importo illimitato nonché, ai sensi delle medesime;
- l'art. 1, comma 1, lett. t) dell'Allegato I.1 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 definisce la Stazione Appaltante Qualificata come "qualsiasi soggetto, pubblico o privato qualificato ai sensi dell'allegato II.4 al codice per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro e per l'acquisizione di servizi e forniture d'importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti";
- l'art. 62, comma 10, del D.lgs n. 36/2023 dispone che le stazioni appaltanti non qualificate possono rivolgere domanda di svolgere la procedura di gara ad una stazione appaltante qualificata consultando sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate;
- l'art. 62, comma 11 stabilisce che le stazioni appaltanti qualificate per i livelli ottenuti di cui



all'art. 63, comma 2, lettere b) e c) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliaria in favore di una o più stazioni appaltanti;

- il Comune di _____ intende ricorrere, per l'attività di committenza ausiliaria di cui all'art. 3, comma 1, lett. z) dell'Allegato I.1 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, al Comune di Adriano, il quale, in quanto Stazione Appaltante Qualificata, può svolgere attività di committenza in favore di altre Stazioni Appaltanti non qualificate;
- l'art. 62 del D.lgs n. 36/2023 comma 13 che stabilisce le stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza anche ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltante, nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la con la stazione appaltante beneficiaria dell'intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile di procedimento per le attività di propria pertinenza.
- l'art. 15 del D.lgs n. 36/2023 nuovo codice dei contratti pubblici, in particolare il comma 4 "Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP".
- Vista la richiesta, acquisita al ns. prot. n. ____del____con la quale il Comune di ____chiede_____
- Vista la deliberazione di G.C. n. _____ del _____ con la quale l'Amministrazione comunale ha preso atto ed accolto la superiore richiesta del Comune di _____

Visto e richiamato l'art. 62, comma 9, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce che il ricorso alla stazione appaltante qualificata è formalizzato mediante accordo ai sensi dell'art. 30 del D.lgs n. 26/2000 o ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza;

Visti e richiamati:

- a) l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede:
 - ✓ le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (comma 1);
 - ✓ a far data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma Elettronica qualificata pena la nullità degli stessi.
- b) l'art. 22 della L.R. n. 7/2019;

Ritenuto che, in relazione alla natura giudica del richiedente trattandosi di ente pubblico, il ricorso alla stazione appaltante qualificata può essere formalizzato mediante accordo ex art. 15 L. 241/90 e s.m.i., disciplinante l'avvalimento una tantum della stazione appaltante qualificata Comune di Adriano, posto che ricorrano le seguenti condizioni:

- a) gli enti coinvolti abbiano natura pubblica;



- b) lo scopo dell'accordo sia rivolto a realizzare un interesse pubblico, disciplinato dalla legge in quanto volto ad una razionalizzazione, economicità ed efficacia delle procedure di evidenza pubblica, sulla base dei principi comunitari e nazionali, senza sovrapposizioni e nel rispetto delle diverse competenze;
- c) tale cooperazione appartenga ad una particolare categoria di cooperazione pubblico-pubblico cd. "non istituzionale/orizzontale", cui resta del tutto estranea la logica dello scambio (tra le altre, Consiglio di Stato, Sez. V, 15 luglio 2013 n. 3849, Sez. II, 28 novembre 2012 n.9004);
- d) alla base dell'accordo vi sia una reale divisione di compiti e responsabilità.

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

1. Il presente accordo trova applicazione per la procedura di gara avente ad oggetto _____ il cui importo di euro _____ è superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti di servizi e forniture, nonché a € 500.000,00= euro nel caso di lavori.

Art. 2 –attività di committenza ausiliaria

1. Il Comune di Adrano, quale Stazione Appaltante Qualificata, opera a mezzo del Settore competente per materie assegnate e/o diversa disposizione stabilita nella deliberazione di G.C. che approva l'accordo.
2. L'Ente Aderente dichiara di aver preso visione del "Regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi per Funzioni Tecniche, di cui all'art. 45 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii." del Comune di Adrano approvato con Delibera del Giunta Comunale n. _____ del _____ in particolare dell'art. _____ e di accettare le procedure e le condizioni ivi incluse

Articolo 3 - Ruoli e responsabilità

1.1 La "stazione appaltante non qualificata" deve provvedere a:

- a) l'individuazione delle opere da realizzare e/o dei servizi e delle forniture da acquisire e della relativa pianificazione, sulla base degli atti di programmazione finanziaria dell'Ente stesso;
- b) la redazione e l'approvazione degli atti tecnici quali progetti, capitolati speciali d'appalto, piani di sicurezza/DUVRI e ogni qualsiasi altro atto od elaborato tecnico da trasmettere in formato digitale;
- c) acquisire il CUP (se previsto);
- d) nominare un responsabile di procedimento con i compiti di cui al comma 4 dell'art. 15 del D.gs. n. 36/2023 per le fasi di:
 - programmazione
 - progettazione
 - esecuzione

- e) impegnare la spesa per l'appalto comprensiva di spesa per "Incentivi alle funzioni tecniche" di cui all'art. 45 del D.lgs n. 36/2023 a favore della stazione appaltante qualificata e gli eventuali emolumenti da corrispondere ad esperti esterni delle commissioni aggiudicatrici;
- f) impegnare la spesa per il contributo di gara all' ANAC;
- g) proporre al RUP della stazione appaltante qualificata, la determina a contrarre con l'eventuale individuazione degli Operatori Economici da invitare alle procedure negoziate;
- h) indicare eventuali motivazioni di urgenza che la normativa richiede per procedure derogatorie dei termini di ricezione delle offerte;
- i) provvedere agli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale, ecc.;
- j) provvedere alla stipula del contratto;
- k) l'adempimento di tutti gli obblighi informativi e di trasparenza, previsti dalla normativa in materia, riferiti alle fasi della procedura di propria competenza.

1.2 La "stazione appaltante qualificata" deve provvedere a:

1. verificare la completezza, chiarezza e regolarità della documentazione trasmessa, nel rispetto della normativa vigente;
2. attivare la procedura tempestivamente e, comunque entro giorni 30 dalla ricezione di tutta la documentazione elencata al precedente art. 3, e di quella eventualmente richiesta dal RUP, salvo impedimenti organizzativi della stazione appaltante qualificata; nel caso in cui la documentazione trasmessa e le informazioni rese dall'Ente terzo richiedente fossero incomplete, parziali o insufficienti, i termini sopra indicati vengono sospesi fino alla trasmissione dei documenti richiesti. In caso di richieste che prevedano la gestione di molteplici gare a favore dell'Ente terzo il termine decorreranno dalla data della richiesta di espletamento di ogni singola procedura.
3. nominare il/i responsabili di procedimento per le fasi di cui al comma 4 dell'art. 15 del D.gs. n. 36/2023;
4. nominare una struttura di supporto al RUP di cui faranno anche parte il responsabile di procedimento della stazione appaltante beneficiaria dell'intervento e le altre figure previste dal codice degli appalti;
5. redigere il bando e disciplinare di gara, in conformità con la normativa vigente in materia di appalti pubblici;
6. richiedere il codice identificativo gara (CIG)
7. espletare la procedura di gara su piattaforma certificata ANAC;
8. fornire chiarimenti in merito alla procedura di gara a risposta di quesiti da parte di Operatori economici;
9. nominare i componenti della commissione giudicatrice, nel rispetto della normativa vigente;
10. approvare l'aggiudicazione definitiva della gara e gli adempimenti successivi;
11. sopportare le spese per l'utilizzo della piattaforma e-procurement.
12. concludere la procedura di gara entro i termini indicati all'art. 17, comma 3 e 3-bis e allegato I.3 del Codice.
13. sopportare i costi per eventuali contenziosi ad essa ascrivibili.



Articolo 4 – Costi a carico della “stazione appaltante non qualificata”

1. La spesa relativa agli “Incentivi alle funzioni tecniche” di cui all’art. 45 del D.lgs n. 36/2023 non superiore al 2 per cento dell’importo posto a base di gara, graduata secondo il vigente Regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi per Funzioni Tecniche, di cui all’art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.” del Comune di Adrano approvato con Delibera del Giunta Comunale n. _____ del _____ è pari ad euro.....;
2. Gli Incentivi alle funzioni tecniche saranno liquidati nelle modalità previste dal suddetto Regolamento;
3. Sono inoltre a carico della stazione appaltante non qualificata eventuali prestazioni di natura specialistica, strutturale, impiantistica, di analisi, per prove tecniche e sondaggi, per assistenza esterna al RUP
4. La superiore spesa sarà trasferita al Comune di Adrano mediante bonifico sul conto di tesoreria unica, presso Banca Crédit Agricol, IBAN: IT 26 R 06230 83870 000015276202 e liquidata secondo il sopracitato Regolamento.

Articolo 5 – Esonero di responsabilità

La “stazione appaltante qualificata”:

- non risponde di eventuali malfunzionamenti e/o difetti della piattaforma, compresi quelli relativi ai servizi di connettività necessari per l’utilizzo della stessa.
- è tenuta indenne da ogni responsabilità e/o richiesta di risarcimento danni da parte dell’ente richiedente e dei concorrenti alle procedure di gara derivante dall’utilizzo della piattaforma e-procurement.
- è sollevata da ogni responsabilità e/o richiesta di risarcimento danni per eventuali errori nella progettazione.
- in presenza di gravi inadempienze o irregolarità, si riserva il diritto di sospendere in qualsiasi momento la procedura, senza che nessuno possa avanzare alcuna pretesa o richiesta.
- restano a carico esclusivamente della stazione appaltante beneficiaria i costi per eventuali contenziosi ad essa ascrivibili.

ART. 6 – Spese di registrazione

- a. Il presente accordo è esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 16, tabella allegato “B”, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
- b. Tale atto potrà essere registrato in caso d’uso, a cura e spese del richiedente, ai sensi dell’articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.



Articolo 7 – Trattamento dei dati personali

Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e rispetteranno quanto previsto dal Dlgs n. 196/2003 e dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

1. I dati di cui la stazione appaltante qualificata verrà in possesso nell'espletamento delle attività di cui al presente regolamento saranno finalizzati all'espletamento delle procedure di gara, compresi gli atti connessi e consequenziali, e saranno trattati nelle forme e nei modi stabiliti dalla normativa di riferimento.
2. Titolare del trattamento dati è il RTD della stazione appaltante qualificata ai sensi del D.lgs. 196/2003.

Per la “stazione appaltante non qualificata _____”

il _____

mediante l'apposizione della firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s), e 24 del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82, e s.m.i.

Per la “stazione appaltante qualificata” Comune di Adrano

il Sindaco _____

mediante l'apposizione della firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s), e 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82, e s.m.i..